



GRUPPO BANCA FINNAT

**DOCUMENTO INFORMATIVO**  
SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO



Il presente Documento Informativo (di seguito anche "Documento") rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito anche i "Clienti" e la "Banca") è redatto in conformità a quanto prescritto dalla Delibera CONSOB n. 16190/2007 (di seguito anche "Normativa MIFID").

Il presente Documento ha l'obiettivo di comunicare - prima della sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento - le informazioni necessarie ai Clienti per assumere consapevoli decisioni di investimento.

Copia aggiornata del Documento, inclusi i documenti allegati, è disponibile per la consultazione sul sito della Banca [www.finnat.it](http://www.finnat.it) ed è inoltre disponibile su supporto cartaceo presso i locali della Banca aperti al pubblico.

La Banca porta a conoscenza dei Clienti le modifiche rilevanti del Documento, e dei documenti allegati, mediante comunicazione scritta inviata al loro domicilio ovvero tramite posta elettronica nei confronti esclusivamente di quei Clienti che, in sede di sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento, abbiano prestato il consenso a ricevere le informazioni con simile modalità.

## Indice

<b>Sezione I</b>	<b>pag. 2</b>
Informazioni sulla Banca e i suoi servizi di investimento	
<b>Sezione II</b>	<b>pag. 5</b>
Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela	
<b>Sezione III</b>	<b>pag. 6</b>
Informazioni sugli strumenti finanziari	
<b>Sezione IV</b>	<b>pag. 7</b>
Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela	
<b>Sezione V</b>	<b>pag. 8</b>
Sintesi delle principali clausole del contratto quadro con il Cliente	
<b>Sezione VI</b>	<b>pag. 11</b>
Informazioni sui costi ed oneri	
<b>Sezione VII</b>	<b>pag. 11</b>
Strategia di esecuzione degli ordini della Banca	

### **Si allegano i documenti denominati:**

"Informazioni sugli strumenti finanziari"

"Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari"

"Informativa sui conflitti di interesse"

## SEZIONE I

### INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

#### 1 Dati societari

Denominazione Sociale: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede Legale: Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma

Web site: [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)

Altri recapiti: telefono +39.06.69933.1 fax +39.06.6784950

email: [banca@finnat.it](mailto:banca@finnat.it)

Codice ABI: 03087 CAB: 03200

Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5369

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Banca Finnat Euramerica

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 001682200690

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v.

#### 2 Modlità di comunicazione tra Cliente e Banca

##### 2.1. Lingue nelle quali il Cliente può comunicare

Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana e inglese. La Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana.

##### 2.2. Canali di interazione tra la Banca e il Cliente

La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti dal medesimo indicati al momento dell'apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni.

Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, avvengono secondo le modalità disciplinate nei relativi contratti le cui clausole principali sono riportate nella Sezione V del presente Documento.

In particolare, per la divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni destinate alla Clientela la Banca può utilizzare strumenti alternativi a quello cartaceo, ivi inclusa la posta elettronica e Internet, a condizione che il Cliente, in sede di sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento, presti il consenso a ricevere dette informazioni/comunicazioni con simili modalità e che queste possano ritenersi per lui appropriate. A quest'ultimo riguardo viene considerata come appropriata la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche per quei Clienti che abbiano indicato il proprio indirizzo e-mail al momento dell'apertura del rapporto o in un momento successivo.

Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nella precedente sezione n. 1 (sito internet, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di fax).

##### Sono inoltre a disposizione della Clientela:

- il Servizio Call Center, che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari:  
Numero +39 06.69933456 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
  - il Servizio Assistenza Clienti Istituzionali, che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari:  
Numero +39 06.69933393 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
- Accedendo al sito [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) è possibile trovare l'indirizzo e il recapito telefonico di tutte le filiali della Banca.

##### 2.3. Ordini del Cliente

Il Cliente invia alla Banca le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per iscritto o telefonicamente, nonché via Internet, previa adesione ai Servizi PuntoBorsa.

I tracciati telematici dei collegamenti tramite rete Internet ovvero le registrazioni su supporto informatico dei contatti telefonici fanno piena prova delle disposizioni impartite dal Cliente.

#### 3 Reclami

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi alla Funzione Compliance della Banca all'indirizzo e-mail: [serviziocompliance@finnat.it](mailto:serviziocompliance@finnat.it) o al numero 06. 699331. I reclami sono trattati dalla Funzione Compliance.

La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 90 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. L'esame del reclamo è condotto in modo da garantirne una trattazione completa e articolata. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente.

#### 4 Servizi di investimento offerti

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- Negoziare in conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei Clienti: servizio attraverso il quale la Banca, ricevuti gli ordini dei Clienti di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, provvede all'esecuzione presso: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, altri intermediari o in contropartita, secondo le modalità riportate nel documento allegato "Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari";
- Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari: il servizio consiste nella offerta ai Clienti di strumenti finanziari su incarico del soggetto emittente o del responsabile del collocamento e nel rispetto delle istruzioni da questi formulate; per l'adesione all'offerta i Clienti devono sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente o dal responsabile del collocamento medesimi;
- Gestione individuale di portafogli: il servizio consiste nella gestione su base individuale e discrezionale del patrimonio conferito dal Cliente tramite investimenti in strumenti finanziari disposti dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nella linea di gestione prescelta dal Cliente medesimo.
- Consulenza in materia di investimenti: il servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento o prodotto finanziario. Per la prestazione del servizio la Banca si avvale della propria rete di private bankers/promotori finanziari.

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca si avvale anche di promotori finanziari, iscritti ad apposito Albo, tenuto dalla CONSOB.

#### 5 Rendiconti

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce prontamente al Cliente i relativi rendiconti.

**In particolare la Banca:**

- nella prestazione dei servizi di esecuzione ordini e collocamento, fornisce al Cliente, per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota contenente le informazioni di cui all'art. 53 del regolamento CONSOB 16190/2007. Quanto precede non si applica quando la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (ordini relativi a quote o azioni di OICR per i quali le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR e dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse); nel caso di operazioni che possano determinare per il Cliente passività o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica al Cliente eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, fornisce al Cliente il rendiconto con cadenza trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno), e comunque secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 54 del Regolamento CONSOB 16190/2007; quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito una volta al mese; inoltre, informa il Cliente qualora il patrimonio affidato nell'ambito di una linea di gestione si sia ridotto in misura pari o superiore alla soglia convenuta tra la Banca ed il Cliente nel "Contratto di gestione individuale di portafogli", entro il giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- nella prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari invia al Cliente, con periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), un rendiconto contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca.

#### 6 Misure di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le scritture relative ai titoli sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

## 7 Sistema di indennizzo degli investitori

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, quale sistema di indennizzo a tutela dei crediti vantati dagli investitori nei confronti della Banca per i servizi di investimento ed accessori in caso di procedure concorsuali a carico della Banca medesima; in sintesi il Fondo indennizza gli investitori per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, subordinatamente ai limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento operativo del fondo, disponibile sul sito [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it).

Al fine di ottenere l'indennizzo, il Cliente, i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo, devono presentare apposita istanza al Fondo, a mezzo raccomandata A.R., allegando la documentazione necessaria ai sensi di legge (D.M. 14 novembre 1997, n. 485 e successive modifiche e integrazioni).

La Banca, in quanto autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, aderisce obbligatoriamente anche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale sistema che concorre al pagamento dei depositi bancari e delle altre attività assimilabili, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario.

## 8 Conflitto d'interesse

Al momento della prestazione dei servizi di investimento, dei servizi accessori o della combinazione di tali servizi da parte della Banca potrebbero insorgere conflitti di interesse tra la Banca ed il Cliente o tra i Clienti della stessa Banca.

Le situazioni di conflitto possono manifestarsi nei casi in cui: (i) la Banca, un soggetto rilevante (ad es. un amministratore della Banca o un suo congiunto) o un soggetto legato alla Banca da un rapporto di controllo, di tipo diretto o indiretto (di seguito i "Soggetti") possano realizzare a danno del Cliente un guadagno finanziario o evitare una perdita; (ii) i Soggetti siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente stesso; (iii) i Soggetti abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; (iv) i Soggetti svolgano la medesima attività del Cliente; (v) i Soggetti ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente un incentivo, sotto qualunque forma.

In funzione di tale casistica la Banca ha individuato i conflitti di interesse esistenti e stabilito la politica di gestione dei medesimi modulata sulle proprie dimensioni e sulla propria organizzazione, tenendo conto anche di quelli connessi alle caratteristiche del Gruppo di appartenenza.

In particolare, al fine di evitare che le predette situazioni possano incidere negativamente sugli interessi dei propri Clienti, la Banca adotta ed attua soluzioni organizzative e procedurali in conformità a quanto stabilito dalla Normativa MIFID.

**Tali soluzioni, in estrema sintesi, si sostanziano, in relazione a ciascuna situazione di conflitto, in uno o più dei seguenti interventi:**

- barriere informative ed organizzative, atte a impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;
- limiti operativi e sistemi informatici che prevedono il monitoraggio dei limiti in questione mediante blocchi/alerts all'operatore;
- liste di strumenti finanziari per i quali la Banca pone limiti (parziali o totali) alla prestazione di servizi d'investimento.

Si segnala che in alcuni casi permane il rischio di nuocere comunque agli interessi dei clienti. In ragione di ciò il Cliente deve prendere visione di apposito documento allegato "Informativa sui conflitti di interesse", nel quale sono illustrati la natura e/o le fonti dei conflitti, affinché il Cliente, possa decidere se usufruire o meno del servizio o effettuare l'operazione.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca maggiori dettagli sulla politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla Normativa MIFID.

## 9 Incentivi

La Banca nell'attività di collocamento e/o distribuzione di strumenti finanziari percepisce compensi da parte di terzi soggetti sulla base di accordi con i medesimi conclusi. In relazione ai predetti compensi, la Banca si impegna: i) a che il Cliente abbia accesso ad un ampio range di prodotti; ii) a fornire al Cliente informazioni sui prodotti medesimi successivamente al loro collocamento e/o distribuzione e a soddisfare tempestivamente qualsiasi sua richiesta in merito.

**DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DI QUOTE DI OICR EMESSI DA SOGGETTI TERZI** - la Banca percepisce dalle società di gestione di OICR/SICAV/OIC compensi periodici commisurati in misura percentuale - da un minimo del 30% ad un massimo del 65% - al valore delle commissioni di gestione generate dalla porzione di patrimonio dell'OICR/SICAV/OIC riferibile ai Clienti della Banca ed in certi casi in misura percentuale al valore delle commissioni di performance realizzate dalle suddette società di gestione.

**COLLOCAMENTO DA PARTE DELLA BANCA DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI TERZI** - la Banca percepisce dalla società emittente commissioni in misura percentuale al valore degli strumenti finanziari collocati.

La Banca inoltre si impegna a fornire ai Clienti che lo richiedano maggiori dettagli dei predetti compensi.

## 10 Informazioni specifiche per il servizio di gestione portafogli

**Relativamente al servizio di gestione di portafogli, la Banca:**

- individua, per ciascuna linea di gestione offerta, gli obiettivi di investimento (conservazione del capitale, moderata crescita del patrimonio, incremento del patrimonio) e il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità (basso, medio, medio-alto, alto);

- investe il patrimonio dei Clienti secondo i criteri e nei limiti previsti per ciascuna linea di gestione offerta, eseguendo operazioni di compravendita a pronti e a termine, sottoscrizioni e rimborsi di quote di OICR, pronti contro termine, compravendite di contratti di opzione; oggetto di tali operazioni sono gli strumenti finanziari, come definiti dalle disposizioni del T.U.F. (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, strumenti finanziari derivati);
- effettua quotidianamente la valutazione degli strumenti finanziari contenuti nei portafogli dei Clienti, secondo criteri prestabiliti con riferimento alle diverse tipologie di strumenti finanziari, quali vengono dettagliatamente riportati nella Sezione V – Sintesi delle principali clausole del contratto quadro con il Cliente – Servizio di gestione individuale di portafogli;
- individua un parametro oggettivo di riferimento (“benchmark”) coerente con i rischi propri di ciascuna linea di gestione offerta al quale commisurare i risultati della gestione; tale parametro è costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, quali l’Indice EuroStoxx 50, l’Indice MSCI World ex Europe Large Cap, l’Indice JPM Emu 1-3 anni, l’Indice di capitalizzazione BOT lordo della Banca d’Italia.

La Banca non fa ricorso alla delega a terzi nell’esecuzione dell’incarico di gestione ricevuto dai Clienti.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca in qualsiasi momento copia dei moduli contrattuali relativi al servizio di gestione di portafogli per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti detto servizio.

## SEZIONE II

### INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

#### 1 Deposito degli strumenti finanziari dei Clienti presso terzi

Nell’ambito delle disposizioni relative al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri, nonché presso altri depositari abilitati. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione del deposito di custodia e amministrazione titoli.

Nel caso di insolvenza del sub-depositario, la possibilità per il Cliente di rientrare in possesso dei propri strumenti finanziari depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.

Relativamente ai titoli sub-depositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

##### 1.2. Deposito degli strumenti finanziari in conti omnibus

Il sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti presso i depositari abilitati può essere effettuato utilizzando dei conti omnibus intestati alla Banca (con l’indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

In questo caso, il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l’obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

Tuttavia, si evidenzia che la normativa vigente impone agli intermediari di mantenere separatezza tra gli strumenti finanziari di proprietà di ciascun Cliente, imponendo, tra l’altro, l’adozione di misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio.

##### 1.3. Utilizzo di subdepositari soggetti ad un ordinamento giuridico extra-comunitario

La Banca può utilizzare sub-depositari insediati anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

In questi casi, la normativa vigente impone alla Banca di selezionare un depositario regolamentato e vigilato. Se il Paese terzo non prevede forme di vigilanza per i soggetti che svolgono tale attività, la Banca può avvalersi di soggetti insediati in tali Stati solo se la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Nel caso di sub-deposito presso soggetti insediati in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, e, in particolare, in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità politico-istituzionale, i diritti dei Clienti, ivi incluso il godimento in qualsiasi forma degli strumenti finanziari di loro proprietà, potrebbero essere assoggettati a restrizioni derivanti da provvedimenti delle Autorità locali.

#### **4 Gravami esistenti sui beni dei Clienti**

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca o comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

La Banca, esclusivamente per i Clienti diversi dai consumatori, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato, ha il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

#### **5 Utilizzo da parte della Banca degli strumenti finanziari dei Clienti**

Il Cliente può – con specifica pattuizione - autorizzare la Banca a utilizzare gli strumenti finanziari di sua pertinenza nell'interesse proprio o di terzi. Gli obblighi e le responsabilità, che l'utilizzo di questi strumenti comporta, sono disciplinati dalle clausole contenute nei contratti, rispettivamente di prestito titoli, pronti contro termine e riporto, che saranno stipulati tra le Parti.

In particolare, si segnala che il Cliente, attivando il servizio di prestito titoli, ottiene un rendimento dal semplice deposito dei suoi strumenti finanziari nei conti amministrati in essere presso la Banca. Infatti, accedendo a tale servizio, il Cliente autorizza la Banca a prendere in prestito i titoli di sua proprietà ottenendo, in relazione a ciascuna operazione di prestito effettivamente eseguita dalla Banca, una remunerazione commisurata al controvalore dei titoli prestati, fermi restando tutti gli altri diritti (escluso il diritto di voto) connessi con la titolarità dei titoli, inclusa la possibilità di venderli in qualsiasi momento. I rischi del servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà dei titoli del Cliente alla Banca o a un terzo (nel caso di trasferimento dei titoli a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione).

Ne consegue che il rischio di credito è limitato alla sola ipotesi di default della Banca.

##### **Infatti la Banca:**

- assume in proprio l'obbligazione di restituire al Cliente i titoli oggetto delle singole operazioni di prestito alle date di scadenza, quando assume la veste di mutuatario; ovvero
- garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito, vale a dire la restituzione dei titoli alla scadenza di ciascuna operazione, quando la Banca intermedia le singole operazioni di prestito e la veste di mutuatario è assunta da un altro soggetto.

Inoltre, l'adesione al servizio non comporta una maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato. Infatti, il servizio non pone alcun vincolo all'operatività del Cliente, che può disporre in ogni momento dei propri titoli.

Il Cliente può esercitare il diritto alla restituzione dei titoli dati a prestito con il semplice conferimento alla Banca di un ordine di vendita dei titoli stessi.

## **SEZIONE III**

### **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

La Banca fornisce ai Clienti le informazioni sulle caratteristiche principali delle tipologie di strumenti finanziari maggiormente trattati dalla Banca, nonché sui rischi derivanti dall'investimento in tali strumenti nel documento allegato "Informazioni sugli strumenti finanziari".



## SEZIONE IV

### INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

#### 1 **Categorie di classificazione e conseguente livello di tutela**

Il Testo Unico della Finanza classifica la Clientela in tre categorie:

- Cliente professionale
- Controparte qualificata
- Cliente al dettaglio (detti anche clienti retail)

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione, soprattutto in chiave di informativa, che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

Clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere all'intermediario che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

Conseguentemente per tali Clienti le informazioni che la Banca fornisce loro sono ridotte, il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare Clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro).

Possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. Clienti professionali a richiesta) anche quei Clienti retail che sono in possesso di determinati requisiti (cfr. il successivo paragrafo "Classificazione iniziale e modifiche").

Le Controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto.

In particolare, la categoria delle Controparti qualificate rappresenta quella parte di Clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori connessi.

I Clienti al dettaglio sono quei Clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come Clienti professionali.

Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, la valutazione se le operazioni che intendono effettuare sono "appropriate" o "adeguate", l'esecuzione degli ordini ricevuti alle condizioni più favorevoli al momento presenti sul mercato (c.d. best execution).

**Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere loro specifiche informazioni circa:**

- a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la situazione finanziaria;
- c) gli obiettivi di investimento.

Più in particolare, le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il Cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del Cliente).

#### 2 **Classificazione iniziale e modifiche**

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al Cliente, sulla base delle informazioni in suo possesso, la classificazione assegnatagli (Cliente al dettaglio, Cliente professionale, controparte qualificata).

È onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire maggiore protezione ovvero quando vengano meno i requisiti della classificazione assegnata) sia su richiesta del Cliente.

In particolare, questi può richiedere il passaggio ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente retail) o ad una meno tutelata (da Cliente retail a Cliente Professionale).

Al fine di richiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale, il Cliente retail deve dimostrare il possesso di almeno due dei seguenti requisiti: 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) possedere un portafoglio in strumenti finanziari che, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro; 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca comunque valuta la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta. Dell'esito della propria valutazione, la Banca informa il Cliente.

## SEZIONE V

### PRINCIPALI CLAUSOLE DEI CONTRATTI QUADRO CON IL CLIENTE

Si riporta di seguito una breve descrizione delle principali clausole dei contratti quadro di "Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente bancario" (di seguito "il contratto di Negoziazione") e di "Gestione di portafogli, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente di gestione" (di seguito il "contratto di Gestione").

**Il contratto di Negoziazione disciplina le modalità attraverso le quali la Banca presta a favore del Cliente i servizi di:**

- a) **Negoziazione:** che consiste nell'acquisto o nella vendita degli strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione (esecuzione di ordini per conto dei Clienti) oppure in contropartita diretta con la Banca (negoziazione per conto proprio) secondo quanto previsto nella Execution Policy;
- b) **Collocamento:** che consiste nell'offerta al Cliente di strumenti finanziari su incarico retribuito da parte del soggetto Emittente/Offrente;
- c) **Consulenza:** che consiste nel fornire al Cliente, su richiesta del medesimo o per iniziativa della Banca, raccomandazioni personalizzate, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Tali raccomandazioni possono avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare determinati strumenti finanziari.

Il contratto di Gestione disciplina il servizio di gestione di portafogli, che consiste nella gestione su base individuale e discrezionale del patrimonio conferito dal Cliente, tramite investimenti in strumenti finanziari disposti dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel suddetto contratto.

Informazioni circa le tipologie di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti sono indicati nel documento relativo alla linea di gestione scelta dal Cliente (cosiddetto mandato di gestione o linea di gestione).

**Nei contratti è esclusa la facoltà per il Cliente di scegliere la prestazione di alcuni servizi di investimento rispetto ad altri. Il Cliente quindi può scegliere:**

- il pacchetto Negoziazione (cui si abbina Collocamento, Consulenza, Custodia, Conto Corrente. Circa il Conto Corrente poi ha la possibilità di scegliere tra 4 tipologie di conto) e/o
- il pacchetto Gestione (cui si abbina Custodia e Conto corrente per la gestione).

Per prendere visione delle norme in versione integrale, si rimanda alla lettura delle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di interesse, di cui è possibile richiedere copia alla Banca e in particolare si sottolinea l'importanza di prendere visione delle clausole vessatorie.

## IL CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE

### I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E COLLOCAMENTO

La Banca offre i servizi di negoziazione e collocamento associati alla consulenza. Ciò significa tra l'altro che la Banca, nel caso in cui il Cliente intenda impartire un ordine, valuterà se l'ordine è adeguato alla conoscenza ed esperienza, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del Cliente (così detto controllo di adeguatezza). L'esito della valutazione potrà essere positivo o negativo. Se negativo, l'ordine non può essere eseguito.

Tuttavia, il Cliente ha facoltà di non avvalersi della consulenza: in questa evenienza, la Banca presta il servizio di negoziazione e di collocamento senza consulenza, effettuando peraltro anche in questo caso il controllo di adeguatezza. Ne deriva pertanto che al Cliente sarà indicato sempre e comunque se l'ordine risulta o meno adeguato. In quest'ultimo caso, il Cliente, per procedere con l'esecuzione dell'ordine, dovrà esprimere apposita autorizzazione.

## IL SERVIZIO DI CONSULENZA

La Banca può fornire il servizio di consulenza in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto i seguenti prodotti:

- prodotti finanziari emessi dalla Banca;
- prodotti finanziari di altri intermediari/emittenti, i quali abbiano conferito alla Banca l'incarico di collocamento;
- obbligazioni governative e corporate italiane ed estere;
- azioni quotate in mercati regolamentati di paesi OCSE. La Banca si riserva di prestare, su richiesta del Cliente, il servizio di consulenza anche su altre tipologie di titoli, previa acquisizione da parte della Banca delle necessarie informazioni in merito ai titoli stessi.

Il Cliente resta libero di dare esecuzione o meno alle suddette raccomandazioni. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è, pertanto, di esclusiva competenza del Cliente.

In occasione della sottoscrizione del contratto e, successivamente, quando il Cliente lo richieda, la Banca offre un servizio di analisi del portafoglio in essere, volta a fornire una valutazione in merito all'allocazione delle risorse del Cliente in relazione alle tipologie di investimenti ed a pianificare, per ciascuna tipologia di investimento, l'allocazione considerata ottimale del portafoglio sui singoli strumenti finanziari.

## LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ NEL SERVIZIO DI CONSULENZA

La Banca svolge il servizio di consulenza secondo criteri di diligenza professionale, senza con ciò assumere alcun obbligo di risultato nei confronti del Cliente in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte.

## VALIDITÀ TEMPORALE DELLE RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni rilasciate dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza debbono considerarsi valide esclusivamente al momento in cui vengono forniti ovvero, se indicato, per il maggior periodo individuato dalla Banca al momento dell'erogazione delle raccomandazioni.

## ASSENZA DI OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Sugli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione da parte della Banca o facenti parte del portafoglio del Cliente, la Banca non assume alcun obbligo di carattere informativo nei confronti del Cliente circa l'andamento dello strumento finanziario e/o in merito ad eventuali modifiche delle caratteristiche dello stesso e/o del relativo emittente.

## REVISIONE PERIODICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PORTAFOGLIO

In occasione del rendiconto al 31 dicembre di ciascun anno, la Banca verifica che il livello di rischio del portafoglio titoli del Cliente sia complessivamente in linea con la classe di rischio del Cliente stesso.

## COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

La compilazione da parte del Cliente di tutte le parti del cosiddetto questionario è necessaria alla Banca per determinare l'attitudine al rischio del Cliente (cosiddetta classe di rischio).

Nel caso in cui il Cliente non risponda a tutte le domande contenute nel questionario, la Banca non potrà rilasciare alcun servizio di investimento.

## LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

Nel Contratto di Negoziazione è stabilito che nella prestazione dei servizi di negoziazione e collocamento la Banca effettua sempre - su base volontaria - il controllo di adeguatezza (anziché di semplice appropriatezza), consigliando il Cliente ad disporre l'operazione nel caso in cui essa risulti inadeguata.

Trattandosi di una valutazione frutto della libera scelta della Banca in accordo con il Cliente, la Banca riconosce a quest'ultimo la facoltà di dare corso all'operazione anche se inadeguata, previa informativa al Cliente dell'inadeguatezza e costui abbia manifestato espressamente il suo consenso (per iscritto, in caso di ordine cartaceo, registrato su supporto magnetico, in caso di ordine telefonico).

Quanto alla prestazione del servizio di consulenza, le raccomandazioni rilasciate dalla Banca sono sempre adeguate alla classe di rischio del Cliente.

Se il contratto è intestato a più persone, la Banca, ai fini della valutazione di adeguatezza, farà riferimento al cointestatario la cui classe di rischio risulta essere più prudente.

## CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento.

La Banca gestisce tali conflitti adottando idonee misure organizzative volte ad evitare che gli interessi dei Clienti siano lesi.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi

dei Clienti sia evitato, la Banca procederà a dare chiara informazione ai Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché gli stessi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Le informazioni sono fornite su supporto duraturo.

#### **ESECUZIONE DEGLI ORDINI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI**

Allorché esegue gli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini al fine di ottenere le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

#### **OPERAZIONI SU DERIVATI**

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti dal Testo Unico della Finanza, la Banca esegue operazioni solo a fronte di ordini impartiti da Clienti classificati dalla Banca medesima come Clienti professionali.

#### **ORDINI IMPARTITI TELEFONICAMENTE**

Gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, che fa piena prova nei confronti del Cliente. Il Cliente si dichiara informato che la telefonata è interamente registrata.

### **IL CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

#### **LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA**

La Banca valuta l'adeguatezza del mandato di gestione e delle singole operazioni realizzate nella prestazione del servizio. Le operazioni effettuate in esecuzione del mandato di gestione si presumono adeguate al Cliente quando sono conformi al mandato di gestione stesso.

Resta ferma la valutazione di adeguatezza sulle singole istruzioni vincolanti eventualmente conferite dal Cliente ai sensi di quanto previsto nella successiva sezione ad esse dedicata.

Se il contratto è intestato a più persone, la Banca, ai fini della valutazione di adeguatezza, farà riferimento al cointestatario la cui classe di rischio risulta essere più prudente.

#### **LE ISTRUZIONI VINCOLANTI**

Nel "Contratto di gestione di portafogli" sono fissati le condizioni alle quali le istruzioni vincolanti si considerano adeguate e dunque possono essere eseguite dalla Banca.

#### **Detti limiti sono rappresentati dalla:**

- a) coerenza dell'istruzione conferita rispetto alla classe di rischio del Cliente;
- b) sussistenza di disponibilità finanziarie nel patrimonio del Cliente ai fini dell'esecuzione delle istruzioni specifiche;
- c) assenza di impedimenti derivanti da vincoli informativi o procedurali interni.

#### **RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ GESTORIA**

Si richiama l'attenzione circa il fatto che l'attività gestoria non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.

#### **COMUNICAZIONI IN CASO DI RIDUZIONE DEL PATRIMONIO**

La Banca informa, su supporto duraturo, il Cliente, qualora il patrimonio affidato nell'ambito di una linea di gestione si sia ridotto, per effetto di perdite, in misura pari o superiore alla soglia convenuta tra la Banca ed il Cliente nell'incarico allegato al presente contratto.

#### **CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI**

Vale quanto indicato in precedenza nell'omonima sezione a proposito del Contratto di Negoziazione, con la sola ulteriore limitazione che il Gestore non potrà inserire nel patrimonio gestito del Cliente strumenti finanziari in conflitto di interesse il cui valore ecceda il 50 % del controvalore del patrimonio medesimo.

## **SEZIONE VI**

### **INFORMAZIONI SUI COSTI ED ONERI**

Le condizioni standard relative ai costi e agli oneri applicate ai Clienti in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono riportate nello specifico documento (“Condizioni Economiche”) allegato ai seguenti contratti:

- Contratto di Negoziazione per Conto Proprio ed Esecuzione di Ordini per Conto dei Clienti, Collocamento, Consulenza in materia di investimenti, Custodia e Amministrazione di Strumenti Finanziari
- Contratto di Gestione Individuale di Portafogli che viene consegnato all’atto della stipula dei contratti medesimi.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia del documento “Condizioni Economiche” allegato alla modulistica contrattuale, per prendere visione delle condizioni applicate ai servizi di investimento di interesse.

## **SEZIONE VII**

### **STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA**

La Banca fornisce ai Clienti le informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata nel documento allegato “Strategia di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari”.

Gennaio 2013

Stampa: Arti Grafiche Tilligraf Srl - Roma





GRUPPO BANCA FINNAT

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Sede legale: Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 00186 Roma

Tel (+39) 06 69933.1 Fax (+39) 06/6784950

**[www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)** - [banca@finnat.it](mailto:banca@finnat.it)

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v. - ABI 3087 R.E.A. n. 444286

P. IVA n. 00856091004 - C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069

Iscritta all'albo delle banche - Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,  
iscritto all'albo dei gruppi bancari Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi